

L.R. 10-1-2013 n. 2

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 gennaio 2013, n. 2, S.S. 19 gennaio 2013, n. 1

(...)

Articolo 2 *Composizione e nomina del collegio.*

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria ⁽⁴⁾.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, previo avviso pubblico per la formazione dello stesso da pubblicare sul BURC, coloro che siano in possesso della laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al *decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509* in scienze economiche o giuridiche, della qualifica di revisore legale di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, nonché, dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali.
3. Le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e di estrazione a sorte dei componenti dell'organo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

(4) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall' art. 4, comma 1, della medesima legge). Per la norma finale, vedi l' art. 2, comma 1, della suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria.».

(...)